

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 821

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento
dei professori universitari e dei ricercatori

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si ricollega ad iniziative legislative già assunte nella XI legislatura per introdurre nuove norme in materia di accesso al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e mira altresì a ridefinire lo stato giuridico dei docenti.

L'intervento legislativo si rende necessario per razionalizzare le procedure di reclutamento rimuovendo le cause dei numerosi inconvenienti che, in passato, hanno pregiudicato la trasparenza dei giudizi e la tempestività nell'espletamento dei concorsi.

L'attuale normativa (legge 7 febbraio 1979, n. 31, e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) si è palesata spesso insufficiente a garantire una selezione dei docenti basata sugli effettivi meriti dei candidati e sugli oggettivi risultati conseguiti nell'espletamento di attività didattico-scientifiche.

Preliminarmente si è ritenuto opportuno eliminare la ripartizione in due fasce del ruolo dei professori, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ripartizione che, se da un lato non appare coerente con il pur enunciato principio di unicità del ruolo nè giustificata da sostanziali differenziazioni di compiti, dall'altro ha comportato, soprattutto nella specifica materia concorsuale, problemi organizzativi tutt'altro che irrilevanti. Basti pensare all'entità del contenzioso, che ha ritardato se non addirittura paralizzato l'espletamento di numerosi concorsi, generato da candidati che hanno eccepito la posizione di incompatibilità di quei professori associati presenti, quali membri, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi di seconda fascia e contemporaneamente, quali candidati, nei concorsi di prima fascia.

Con la nuova normativa, pertanto, viene soppressa la fascia dei professori associati che viene trasformata in contingente ad esaurimento, garantendo agli associati in servizio la conservazione della posizione in ruolo dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. In sede di prima applicazione e per non più di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge, le università possono convertire i posti disponibili della soppressa fascia di professore associato in posti di ricercatore, per favorire il rinnovamento del relativo ruolo. Una volta data effettiva attuazione, in tal modo, al principio di unicità dei professori universitari, si è ritenuto comunque opportuno prevedere la possibilità che le università, in presenza di particolari esigenze organizzative, riservino funzioni di direzione e coordinamento a professori ordinari selezionati sulla base di criteri, stabiliti dagli statuti, orientati a privilegiare i meriti acquisiti e i risultati conseguiti dagli interessati nelle attività didattico-scientifiche.

Nel quadro del riordino della funzione docente nelle università, si è ritenuta inoltre l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione dello strumento contrattuale, in funzione di una più duttile ed efficace risposta a peculiari esigenze didattiche. In questa prospettiva, si è per un verso consentita, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli atenei, la stipulazione dei contratti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 anche per l'attivazione di corsi ufficiali, oltrechè di quelli integrativi; e per altro verso si è attribuita agli atenei la facoltà di stipulare contratti di insegnamento per corsi ufficiali ed integrativi anche con professori, ricercatori e personale tecnico ed amministrativo delle università e degli enti di ricerca.

Ai fini dell'attribuzione di questi ultimi contratti, che hanno la durata di un anno e sono rinnovabili per altri due, si è ritenuto di introdurre criteri concorrenziali e rigorosamente selettivi, che tengono conto della qualificazione professionale, dei meriti acquisiti e dei risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche.

Rimane ovviamente ferma, nei casi di carenza di disponibilità finanziarie, la possibilità di attivare corsi ufficiali ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente (affidamenti o supplenze).

Venendo ad illustrare le disposizioni che attengono alla specifica materia del procedimento concorsuale di reclutamento, va innanzitutto evidenziata la semplificazione introdotta in ordine all'*iter* formativo delle commissioni, attuata, in virtù di un procedimento più snello e spedito, anche attraverso l'eliminazione del sorteggio, che ha sempre costituito motivo di notevole contenzioso, sia quando effettuato prima delle elezioni, per individuare i docenti aventi titolo all'elettorato passivo (come nel concorso di seconda fascia), sia quando effettuato dopo le elezioni (come nel concorso di prima fascia). Il disegno di legge prevede, fermo restando il principio della cooperazione e dell'elettività del maggior numero dei componenti le commissioni, la nomina da parte del Ministro di due componenti effettivi e due supplenti scelti nell'ambito di una rosa di otto professori o studiosi stranieri di chiara fama indicati dal CUN.

I principali altri elementi innovativi attengono:

a) all'introduzione del principio dell'automatismo dei concorsi;

b) alla formulazione, da parte delle commissioni giudicatrici, di liste di docenti, cui le facoltà possono attingere entro un quinquennio per coprire i posti vacanti;

c) al numero dei componenti le commissioni giudicatrici, che è stabilito in un numero invariabile (cinque effettivi e cinque supplenti);

d) alla introduzione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione formulati dalle commissioni giudicatrici.

Il meccanismo dell'automatismo dei concorsi, per il conferimento dei posti disponibili, è finalizzato a tenere distinte la fase della programmazione e della ripartizione dei nuovi posti fra i vari atenei, legata ai piani triennali di sviluppo delle università, e la fase riguardante l'espletamento delle procedure concorsuali; viene così assicurata una maggiore continuità alla docenza, in quanto i posti che si rendono vacanti e disponibili possono essere coperti indipendentemente dai tempi richiesti per l'espletamento dei concorsi, attingendo alle liste nazionali.

Altro aspetto significativo, introdotto in coerenza con i principi di autonomia delle università, consiste nel fatto che le commissioni giudicatrici, anziché formulare una lista di vincitori, redigono liste di candidati che acquisiscono l'idoneità alla chiamata ed alla nomina nei cinque anni successivi per effetto del conseguito giudizio positivo, in numero non superiore al 30 per cento a quello dei posti banditi.

Le facoltà possono, in tal modo, procedere alla scelta dei docenti con riferimento alle esigenze che intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate.

Qualora non intervenga alcuna chiamata entro i cinque anni successivi, i candidati che hanno conseguito il giudizio positivo decadono dalla conseguita idoneità e possono partecipare a successive tornate concorsuali.

Sono escluse nomine d'ufficio da parte del Ministero, le quali, oltrechè rivelarsi laboriose per il rispetto dei tempi previsti dall'attuale legislazione (quarantacinque giorni successivi ai sessanta giorni concessi alle facoltà per operare le chiamate dopo l'approvazione degli atti concorsuali), non appaiono del tutto coerenti con l'autonomia delle università, posto che esse intervengono a prescindere dal consenso delle facoltà ove i docenti vengono assegnati.

I raggruppamenti concorsuali sono individuati, in base alla nuova normativa introdotta dall'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari, in cui gli insegnamenti sono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

raggruppati secondo criteri di omogeneità didattica e scientifica.

Particolare importanza, ai fini della trasparenza dei giudizi che devono essere formulati dalle commissioni giudicatrici, assume l'introduzione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione, che devono essere inseriti dai commissari in una busta chiusa e sigillata che viene consegnata al direttore amministrativo della sede ove si svolge il concorso, prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

Al fine di favorire l'accesso al ruolo dei professori ordinari agli associati ed ai ricercatori che abbiano acquisito una maggiore esperienza e anzianità è stata inoltre prevista una quota riservata del numero dei soggetti da selezionare in ogni tornata concorsuale. È stata altresì ridefinita la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi a ricercatore, prevedendo anche la partecipazione di componenti supplenti, ed attribuito uno specifico punteggio, in tali concorsi, ai dottori di ricerca ed ai tecnici laureati.

Nel quadro del riordino delle procedure di selezione dei professori universitari si è ritenuto di dover sopprimere l'istituto dello straordinario, la cui funzione di verifica delle attitudini dei docenti, successivamente alla nomina, si è rilevata di scarsa utilità.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 prevede la trasformazione del ruolo degli associati in contingente ad esaurimento e stabilisce che i contratti *ex* articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 vengano estesi ai corsi ufficiali e che gli atenei possano stipulare contratti di diritto privato con docenti, ricercatori e personale non docente universitario e degli enti di ricerca per la copertura di insegnamenti ufficiali e integrativi.

L'articolo 2 stabilisce il principio del bando di concorso nazionale in base al numero dei posti vacanti all'inizio dell'anno accademico e dispone che la validità del titolo di idoneità ai fini della chiamata è di un quinquennio. Alla scadenza di tale

termine la lista decade e i soggetti interessati possono presentarsi alla successiva selezione concorsuale. L'articolo prevede infine che, ove le università non coprano entro un triennio posti vacanti di professore ordinario con procedure concorsuali o di trasferimento, tali posti vengono soppressi con corrispondente riduzione dell'organico di ateneo.

L'articolo 3 introduce le norme per la formazione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici. In particolare viene stabilito che la valutazione dei titoli scientifici deve essere suffragata da oggettivi riscontri e che devono essere valutati con rilievo preminente i lavori pubblicati in lingua estera da editori stranieri o su riviste internazionali di particolare prestigio. L'attività didattica va giudicata sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

L'articolo 4 introduce il criterio per la redazione della lista pubblica nazionale dei soggetti idonei ad essere chiamati dalla facoltà nel quinquennio successivo; tale lista deve essere approvata dal Ministro su parere del CUN.

L'articolo 5 detta norme sui concorsi a ricercatore stabilendo che le commissioni devono essere costituite da due professori ordinari (uno effettivo e uno supplente) designati dal consiglio di facoltà fra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il concorso e da quattro professori ordinari (due effettivi e due supplenti) nominati dal Ministro nell'ambito di una rosa di dodici nomi di docenti o studiosi stranieri designati dal CUN.

Viene inoltre stabilito che il titolo di dottore di ricerca e il titolo di tecnico laureato debbano essere valutati, nei concorsi a ricercatore, con determinati punteggi opportunamente diversificati alla stregua della specifica natura e delle funzioni demandate ai dottori di ricerca ed ai tecnici laureati; in particolare si è ritenuto di attribuire al titolo di dottore di ricerca, di per sé considerato, un punteggio maggiore tenuto conto delle peculiari attività scientifiche connesse alla durata del corso; ai tecnici laureati viene attribuito, in aggiunta

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad un punteggio fisso, uno supplementare correlato all'anzianità di servizio.

L'articolo 6, infine, detta alcune disposizioni transitorie; stabilisce che siano portati a compimento i concorsi di professore associato già banditi alla data di entrata in vigore della legge e prevede riserve di posti nei nuovi concorsi a professore ordinario a

favore di professori associati e ricercatori che abbiano acquisito rispettivamente almeno una anzianità di nove e quindici anni di servizio.

Non si fa luogo alla relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è costituito da professori ordinari reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli. La fascia dei professori associati è trasformata in contingente ad esaurimento.

2. I professori associati in servizio conservano la posizione in ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento.

3. Ferma restando l'unicità di qualifica e di fascia dei docenti, le università, qualora lo richiedano specifiche esigenze organizzative di strutture didattico-scientifiche, riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di coordinamento a professori ordinari selezionati in virtù di criteri, stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche e, a parità di merito, sull'anzianità di ruolo.

4. I contratti con studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

5. Gli atenei, anche in deroga alla normativa vigente, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, stipulare contratti di diritto privato per la durata massima di un anno accademico, rinnovabili non più di due volte, diretti all'attivazione di corsi ufficiali od integrativi di quelli ufficiali con professori, ricercatori e personale non docente di ruolo nelle università italiane e negli enti di ricerca individuati dalla competente facoltà in virtù di criteri

predeterminati, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali. I titolari dei contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali.

Art. 2.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore ordinario. I concorsi sono banditi di norma ogni tre anni; il Ministro, in presenza di specifiche esigenze, può, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), bandire i concorsi a scadenze più brevi.

2. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore ordinario ha validità di cinque anni dall'approvazione della lista di cui all'articolo 4. Il soggetto che non venga chiamato da una facoltà nel quinquennio di validità della lista decade dalla conseguita idoneità e può presentarsi alla successiva selezione concorsuale.

3. Per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero massimo dei soggetti da selezionare in modo che la quantità complessiva degli idonei, ivi compresi quelli iscritti in liste ancora valide, non sia comunque superiore a quella dei posti di cui risulti la vacanza entro il 1° novembre dell'anno in cui il concorso viene bandito, maggiorata del 30 per cento.

4. I posti di professore ordinario che non siano coperti con procedure concorsuali o di trasferimento entro un triennio dalla vacanza sono soppressi e viene corrispondentemente ridotto l'organico d'ateneo.

5. La lista di cui all'articolo 4 può essere utilizzata anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla emanazione del bando di concorso.

Art. 3.

(Commissioni di concorso)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite per ciascun settore scientifico-disciplinare commissioni giudicatrici composte da sette membri effettivi e sette supplenti, ed in particolare:

a) da dieci professori ordinari eletti, cinque quali componenti effettivi e cinque supplenti, secondo le modalità di cui al comma 2;

b) da quattro professori o studiosi di chiara fama, operanti presso università o enti di ricerca dell'Unione europea o in subordine di altri Paesi, scelti dal Ministro, due quali componenti effettivi e due supplenti, nell'ambito di una rosa di otto nomi indicati dal CUN; qualora particolari e motivate circostanze non consentano, parzialmente o totalmente, la formazione della rosa, questa è integrata o sostituita con nomi di professori ordinari delle università italiane.

2. Con ordinanza del Ministro, sentito il CUN, sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettera *a)*. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo di discipline ricomprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipino con il solo elettorato attivo. Per essere eletti è necessario aver ottenuto almeno tre voti; a parità di voti prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo una preferenza.

3. Coloro che siano stati membri di commissioni giudicatrici anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comunque far parte delle commissioni per selezioni immediatamente successive.

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di presidente ed a quello meno anziano nel ruolo le funzioni di segretario.

5. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissioni medesime devono svolgere i lavori.

6. Nel termine prorogabile di trenta giorni dalla nomina il presidente convoca gli altri componenti; nei successivi centocinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con i membri supplenti. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive alle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i rispettivi supplenti.

7. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri devono essere chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti e consegnata, prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati, al direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso; il direttore amministrativo provvede, subito dopo la conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN, con i sigilli intatti, ai fini della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 4.

8. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica del candidato e sul suo *curriculum*. Non sono valutabili i lavori editi nei tre mesi precedenti la pubblicazione del bando di concorso. La valutazione deve articolarsi in un'analisi e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali lavori pubblicati in lingua estera da editori stranieri o su riviste straniere di valore scientifico riconosciuto in campo interna-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale. L'eventuale attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Art. 4.

(Lista pubblica nazionale)

1. Al termine dei lavori, la commissione deposita una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati, e redige una lista pubblica nazionale di soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà, nel quinquennio di validità della lista, a coprire posti di professore ordinario. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel limite del numero massimo indicato all'articolo 2, comma 3; l'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'assunzione in ruolo.

2. Con decreto del Ministro, su parere del CUN, previa verifica della legittimità dei criteri di massima e della regolarità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

3. Gli idonei iscritti nella lista di cui al comma 1 che siano chiamati da una facoltà entro il quinquennio di validità sono nominati professori ordinari di ruolo con decreto del Ministro. Sono abrogate, con decorrenza dalla prima applicazione della presente legge, le disposizioni concernenti la qualifica di professore straordinario e quelle relative al giudizio di conferma dei ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 5.

(Disposizioni sui concorsi a ricercatore)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore delle università

sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, ed in particolare:

a) da due professori ordinari, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal consiglio di facoltà fra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso;

b) da quattro professori ordinari, di cui due effettivi e due supplenti, scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di dodici nomi designati dal CUN tra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso.

2. Il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi di ricercatore nelle università con un punteggio pari al 50 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli scientifici e didattici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

3. Il titolo di tecnico laureato nelle università è valutato nei concorsi di ricercatore nelle università con un punteggio pari al 20 per cento, maggiorato dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianità nella qualifica fino ad un massimo del 30 per cento, di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli didattici.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie ed abrogative)

1. Sono portati a compimento i concorsi a posti di professore associato già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Una quota pari al 30 per cento del numero dei soggetti da selezionare a norma dell'articolo 2 è riservata in ragione del 15 per cento ai professori associati ed in ragione del 15 per cento ai ricercatori delle università che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'anzianità di servizio rispettivamente non inferiore a nove e quindici anni. Ove il numero dei professori associati e dei ricercatori selezionati sia inferiore alla

quota riservata, i posti residui sono conferiti ad altri candidati giudicati idonei.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque per non oltre un quinquennio, le università possono portare i posti disponibili della soppressa fascia di professore associato in aumento della dotazione organica dei ricercatori.

4. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento di docenti e ricercatori ed è abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge.

